



Elenco degli Autori

FRANCESCO AGLIATA

Ricercatore di Economia Aziendale – Seconda Università di Napoli

ALESSANDRA ALLINI

Ricercatore di Economia Aziendale – Università di Napoli “Federico II”

MARCO BISOGNO

Associato di Ragioneria Generale ed Applicata – Università di Salerno

ADELE CALDARELLI

Ordinario di Economia Aziendale – Università di Napoli “Federico II”

FRANCESCO CAPALBO

Associato di Ragioneria Generale ed Applicata – Seconda Università di Napoli

FERDINANDO DI CARLO

Associato di Economia Aziendale – Università della Basilicata

CLELIA FIONDELLA

Ricercatore di Economia Aziendale – Seconda Università di Napoli

WILLIAM FORTE

Ordinario di Ragioneria Generale ed Applicata – Università di Salerno

ALBERTO INCOLLINGO

Ordinario di Economia Aziendale – Seconda Università di Napoli

MANUELA LUCCHESI

Ricercatore di Economia Aziendale – Seconda Università di Napoli

RICCARDO MACCHIONI

Ordinario di Economia Aziendale – Seconda Università di Napoli

MARCO MAFFEI

Associato di Economia Aziendale – Università di Napoli “Federico II”

ROBERTO MAGLIO

Ordinario di Economia Aziendale – Università di Napoli “Federico II”

FRANCESCA MANES ROSSI

Associato di Economia Aziendale – Università di Salerno

GIUSEPPE SANNINO

Ordinario di Economia Aziendale – Seconda Università di Napoli

PAOLO TARTAGLIA POLCINI

Ordinario di Economia Aziendale – Università di Salerno

DANILO TUCCILLO

Ricercatore di Economia Aziendale – Seconda Università di Napoli

Introduzione

di *Lucio Potito*

1. Il diffondersi dei Principi contabili internazionali (espressione che identifica, non i comuni principi della ragioneria, ma l'insieme di criteri – di generale accettazione – che regolano la formazione e la classificazione dei valori di bilancio, statuiti da *standard setters* autorevoli) rappresenta probabilmente l'evento più importante che nel nostro tempo è venuto a caratterizzare l'informazione di bilancio delle imprese. L'obbligo di applicarli imposto a un certo numero di società (principalmente quotate e finanziarie) ormai ha superato i dieci anni. Non si tratta più dunque di una novità, ma si può notare che solo da qualche anno si è avviato un approfondimento serio e critico della sua portata, della sua utilità e dei suoi limiti¹.

Due aspetti intanto si possono subito evidenziare: cioè che si tratta di regole in costante modificazione (e che per questo richiedono continue aggiornate interpretazioni) e che molti degli orientamenti che esse esprimono hanno già influenzato, ed è presumibile che influenzeranno ancora, comportamenti contabili, norme di legge e atteggiamenti giurisprudenziali anche al di là dell'area delle società tenute al loro rispetto. Un'ultima chiara testimonianza se ne è avuta nelle innovazioni contenute nel d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che ha modificato le norme del codice civile, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, in materia di bilanci. In particolare, l'influenza è evidente laddove, fra l'altro, si prescrive l'obbligo del rendiconto finanziario, il divieto di iscrivere all'attivo le azioni proprie

¹ In proposito si segnala la pubblicazione, iniziata da qualche anno, da parte dell'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) di una serie di *bulletins*, contenenti osservazioni critiche su vari argomenti, inclusi nel nuovo *Framework* proposto dallo IASB, sui quali questo *Board* esprime posizioni giudicate non del tutto condivisibili, in quanto non compatibili con il contesto sociale ed economico europeo (qualche ulteriore dettaglio è contenuto nel successivo cap. 2). La preparazione dei *bulletins* è fatta in collaborazione con gli *standard setters* di Francia, Germania, Italia e Regno Unito. Si ricorda che l'EFRAG assiste la Commissione europea nella valutazione della conformità degli IAS/IFRS alla normativa europea; svolge inoltre attività propositiva per modernizzare le direttive contabili europee e collabora con le autorità di vigilanza dei mercati.

e i costi di ricerca e di pubblicità, l'obbligo invece di esporre il valore degli strumenti finanziari derivati, l'eliminazione dei conti d'ordine. Semmai si può notare che, rispetto al passato, c'è stata una maggiore attenzione nell'introdurre innovazioni, preferendo quelle sulle quali si registrava una più diffusa accettazione e che apparivano sicuramente migliorative dell'informazione complessiva.

2. Anche se non è qui la sede per farne un'esposizione dettagliata, è in ogni caso opportuno ricordare l'origine di tali Principi.

È noto che le prime manifestazioni della tendenza a statuire regole contabili, al fine di normalizzare l'informazione di bilancio, si rinvengono negli Stati Uniti d'America, in particolare intorno agli anni trenta del secolo scorso.

In seguito alla grave crisi che, a partire dal 1929, colpì l'economia e, quindi, i mercati finanziari, la Borsa di New York, persuasa che al crollo non era estraneo il fatto che i bilanci delle società quotate fossero costruiti sulla base di criteri troppo differenti fra loro e, soprattutto, assai discutibili in tanti casi, richiese la collaborazione dell'*American Institute of Accountants* – AIA (divenuta, dal 1957, *American Institute of Certified Public Accountants* – AICPA), per giungere a regolare in maniera più adeguata la forma e i contenuti dei bilanci delle società quotate. A tal fine, l'Istituto costituì un apposito comitato che doveva cooperare con la *Securities and Exchange Commission* (SEC), presieduto da George O. May che proveniva – e la circostanza è significativa, per quanto si sta per dire – dalla società di revisione *Price Waterhouse & Co.* L'uso del termine «principio» applicato alla materia del bilancio e della contabilità trasse origine proprio da questo comitato. Il quale emise cinque «principi» (cui si aggiunse poi un sesto), che costituiscono storicamente il primo nucleo sul quale è stato poi impostato e sviluppato tutto il lavoro di formulazione degli *standard* contabili negli Stati Uniti. In effetti, essi non sono principi in senso proprio, ma piuttosto criteri di formazione e di rappresentazione in bilancio di talune poste, tratti da quanto in pratica si usava fare in quel tempo (G.O. May dichiarava appunto che si trattava di «*a distillation of experience*»). Difatti, essi risultavano ottenuti inferendo dalla prassi criteri prevalenti, sui quali ci fosse «*a fairly general agreement*». Sicché non si tardò a etichettare quei criteri (denominati sempre «principi») come *Generally Accepted Accounting Principles*: GAAP, acronimo che tuttora contraddistingue gli *standard* contabili. Il che implica che la loro legittimazione e la loro autorevolezza derivavano dal fatto che essi erano quelli sui quali si *constatava* un generale accoglimento, piuttosto che dalla corrispondenza a una sottostante base concettuale adeguata, che invece mancava.

La prima finalità di quegli *standard* era il miglioramento della qualità dell'informazione di bilancio, mentre ancora si ammetteva che potessero esistere più criteri contabili corretti. Le società, difatti, nel rispetto dei fondamentali e generali principi (o convenzioni) raccomandati, avevano piena libertà di stabilire le

procedure e i metodi contabili che ritenessero più confacenti alle proprie esigenze e caratteristiche, purché fossero comunicati all'esterno con chiarezza e non modificati da un esercizio all'altro: dunque conti più chiari e confrontabili nel tempo. La necessità della comparabilità fra impresa e impresa in realtà non era ancora pienamente avvertita.

Nella realtà statunitense la complessa materia è andata sistemandosi nel tempo attraverso stratificazioni successive e alterne vicende.

Negli anni immediatamente successivi, l'AIA, attraverso il *Committee on Accounting Procedure*, si diede a produrre gli *Accounting Research Bulletins* (dal 1939 al 1959 ne furono emessi 51), contenenti raccomandazioni o regole (che venivano considerati «principi», solo perché aventi un «autorevole supporto» derivante dalla *generale accettazione*) che avevano la finalità di fornire indicazioni o risolvere varie problematiche contabili o valutative poste alla sua attenzione, ma esprimendosi *caso per caso*, ovvero frammentariamente.

Anche sotto la spinta della SEC, l'AIA, che aveva mutato frattanto la propria denominazione in AICPA, diede vita nel 1959 ad un nuovo comitato: l'*Accounting Principles Board* – APB, che avrebbe dovuto spegnere le critiche sollevate dalla deludente attività del primo comitato. Suo dichiarato proposito era quello di ridurre le tante e alternative procedure in uso nella pratica e di intraprendere uno sforzo di sistemazione, anche sul piano teorico, della materia. A tale scopo, l'APB avviò anche un programma di ricerche, al fine di dotarsi di una cornice concettuale a cui poter riferire le regole contabili che si accingeva a formulare. Tuttavia, nonostante i buoni propositi di partenza, e nonostante gli studi di carattere più marcatamente teorico che frattanto venivano prodotti, sia dall'*American Accounting Association*, sia da affermati studiosi, l'attività del *board* (una produzione di 21 *Opinions* dal 1959 al 1973) continuò ad essere concentrata sulla soluzione contingente di vari argomenti proposti dalla pratica, operando ancora “*problema per problema*”. Ciò, sia perché la stessa SEC richiedeva di frequente pronunciamenti su specifici argomenti, sia perché i membri del *board* continuavano a svolgere la professione di consulenti o di revisori e, quindi, tendevano a sottoporre le questioni che a essi stessi si presentavano nell'esercizio della loro attività professionale, non mancando, per giunta, di influenzare i pronunciati, nel senso di orientarli verso l'interesse delle società e dei gruppi loro clienti.

Lo scarso interesse mostrato per l'esigenza preliminare di definire i concetti fondamentali e di dotare le regole raccomandate di una base sistematica e coerente di proposizioni generali, nonché la scarsa indipendenza dalla professione dei membri del *board*, indussero infine alla decisione di dar vita alla *Financial Accounting Foundation*, che istituì, con membri a tempo pieno e non tutti provenienti dalla professione contabile, il *Financial Accounting Standards Board* – FASB, il quale cominciò ad operare nel gennaio del 1973 (emettendo gli *State-*

ments of Financial Accounting Standards – SFAS). Si noti che erano trascorsi più di quarant'anni dai primi tentativi di identificare ed enunciare canoni e procedure regolanti l'informazione di bilancio.

Di rilievo è il progetto del FASB di identificare le basi teoriche dei processi di formazione del bilancio (che nei precedenti anni non era riuscito a realizzarsi), il quale si concretizzò nell'emanazione degli *Statements of Financial Accounting Concepts* (SFAC). Sette di tali documenti, emessi tra il 1978 e il 2000, sono andati a formare il contenuto del *Framework* statunitense².

In conclusione, i principi contabili affermatasi negli Stati Uniti sono un affinamento graduale e progressivo di prassi e consuetudini contabili ritenute corrette, proteso a identificare, in relazione a ogni singolo punto e problema, un unico criterio da considerare corretto e che diventava per ciò stesso oggetto di uno *standard* statuito. Ciò nella costante finalità di ottenere un'informazione contabile generalmente condivisa, provvista del più elevato livello qualitativo possibile, quella più utile e chiara per l'intelligibilità dei bilanci e per la loro comparabilità, oltre che nel tempo, come nella fase iniziale, anche tra impresa e impresa.

3. Con la mobilità dei capitali, con l'estensione delle attività delle imprese in più paesi, con l'allargamento insomma dell'ambiente economico e la tendenza affermatasi nell'economia mondiale a integrarsi e a unificarsi sempre più intensamente, quella esigenza appena ricordata circa l'intelligibilità e la comparabilità dei bilanci, garanzia per una corretta e più utile informazione contabile, è stata avvertita sul piano globale. Di qui la volontà di disciplinare a livello sovranazionale tale informazione. Nel giugno 1973 le organizzazioni professionali di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti (l'Italia si unì nel 1980) dettero vita all'*International Accounting Standards Committee* (IASC), che avrebbe emanato regole per la predisposizione dei bilanci, promuovendone l'accettazione a livello mondiale. L'attività del Comitato si è molto evoluta nel tempo e ha prodotto 41 IAS (*International Accounting Standards*), finché si creò nel 2001 l'*IASC Foundation*, con lo scopo di rendere il processo di formulazione dei principi contabili non affidato esclusivamente alla professione contabile, ma condiviso e aperto alla collaborazione anche dei tanti altri soggetti interessati alla informazione di bilancio: borse, analisti, investitori, revisori, società utilizzatrici, accademici. La Fondazione ha istituito l'*International Accounting Standards Board* (IASB) che è subentrato allo IASC nella predisposizione dei principi contabili, dei quali

² Dal 1979 al 1985 il FASB pubblicò sei *Concepts*; il n. 7 fece la sua comparsa quindici anni dopo. Si ricorda altresì che nel 2010 lo *standard setter* statunitense ha formulato, nell'ambito di un progetto di collaborazione con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), volto alla rivisitazione dei rispettivi *Frameworks*, un nuovo *Concept* – il n. 8 – che sostituisce quelli contrassegnati con i nn. 1 e 2.

mutò la denominazione in IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Questi sono destinati ad allargare l'area delle materie disciplinate e a sostituire progressivamente gli IAS, che tuttavia sono in parte tuttora vigenti, anche se in forma rivisitata.

4. I brevi cenni storici fin qui fatti servono per sottolineare tre punti. Il primo, è che l'attività di definizione di regole e criteri contabili standard è assai antica. Risale agli anni trenta del secolo scorso e ha preso avvio negli Stati Uniti, Paese, nel quale – si pensi – già nel 1920 l'*American Institute of Accountants* si era preoccupata di costituire uno speciale Comitato per la preparazione di un vocabolario dei termini e delle espressioni contabili, di cui predispose le definizioni. Ciò a dimostrazione di quanto lì fosse già sentita l'esigenza di definire e uniformare almeno sul piano del linguaggio la pratica dell'*accounting*. Il secondo, è che sostanzialmente gli *standard* hanno la loro radice nella prassi: tra le diverse pratiche e convenzioni contabili in uso s'identificano e definiscono quelle che possono essere considerate consuetudini generalmente accettate dalla comunità in un certo tempo. Il terzo punto, infine, è che uno *standard setter* internazionale, che comincia la propria attività di regolamentazione quando già da circa quarant'anni un analogo organismo statunitense si era dedicato a esercitarla, sviluppandola e arricchendola nel tempo (e con ampio consenso), non può non ispirarsi in larga misura, direi inevitabilmente, al lavoro già svolto e sperimentato da quest'ultimo.

E tuttavia proprio la matrice culturale anglo-americana rappresenta il punto critico del sistema dei principi contabili internazionali.

La complessa struttura creata per la formazione di tale sistema ha il condivisibile obiettivo di riuscire a dotarsi di un corpo di regole che assicurino un'informazione di bilancio di livello qualitativo elevato e di impiego il più largamente diffuso, grazie all'attuazione di un processo di progressiva convergenza delle prassi e dei linguaggi contabili dei vari paesi, così da disporre di un'informazione più utile e di una rappresentazione dei valori più comparabile. E difatti è innegabile che molti sono gli effetti positivi apportati soprattutto agli schemi contabili, all'esposizione dei dati, all'arricchimento delle informazioni fornite, estese ai flussi finanziari, ai settori, alle variazioni del patrimonio netto, e così via. Ma insieme con molti innegabili miglioramenti qualitativi apportati all'informazione fornita, risultano introdotte anche innovazioni assai più sostanziali che riflettono i connotati del contesto sociale ed economico in cui si è formato e sviluppato il corpo di regole cui ci si è ispirati.

Ora, l'aver privilegiato un particolare contesto (quello statunitense) – con la sua impresa caratteristica e le tipiche esigenze della sua platea di destinatari dell'informazione contabile – non è certamente in linea con l'aspirazione alla universalità di applicazione delle regole prodotte.

È noto che nell'ambiente economico e finanziario anglo-americano da tempo si consideravano obsoleti i dati di bilancio fondati sul costo storico (era frequente definirli "poco realistici"), si chiedeva ai bilanci di esprimere la performance dell'impresa, e soprattutto di consentire la possibilità di apprezzare la sua capacità di generare flussi finanziari. E ciò in un contesto che ha propri e differenti connotati: in esso l'impresa caratteristica è prossima al modello della *public company* (e non a quello della medio piccola dimensione, o familiare); i mercati finanziari sono estesi e funzionanti, e peraltro, ed è elemento rilevante, costituiscono la prevalente fonte di copertura dei fabbisogni finanziari delle imprese, a differenza di quanto da noi accade; gli operatori apprezzano gli andamenti e i risultati delle imprese prevalentemente sotto il profilo finanziario; tra i vari e differenti soggetti destinatari dell'informazione di bilancio sono decisamente privilegiati gli apportatori di capitali. Proprio per tali ragioni, i principi contabili nella loro essenza mettono in discussione e rovesciano categorie e paradigmi consolidati nel tempo, introducono criteri nuovi nel riconoscimento e nella misurazione di molti valori di bilancio e, dunque, determinano un vero e proprio rivolgimento culturale nell'elaborazione dei dati e dei valori da rappresentare. Principalmente:

- si passa da una *revenue and expense view* ad una *asset and liability view*, per cui assume concettualmente preminenza lo stato patrimoniale rispetto al conto economico; le definizioni di reddito e delle sue componenti dipendono, in tal modo, da quelle date alle attività e alle passività;
- si sostituisce alla nozione di *reddito prodotto* quello di *comprehensive income*;
- si declina diversamente il principio di prudenza (difatti, consentendo la rilevazione di utili solo potenziali, il principio si riduce a significare che per esporre maggiori valori solo potenziali occorre assicurarsi di disporre di dati ragionevolmente attendibili) fino a destituirlo di ogni significato, a beneficio di una piena (e, invero, irrealizzabile) applicazione del concetto di neutralità;
- infine, s'introduce il *fair value*, il fondamentale pilastro concettuale del nuovo sistema, il quale sostituisce nella misurazione di alcuni valori di bilancio il criterio valutativo, che sembrava intoccabile, del costo storico.

5. In realtà la rapidità con cui in sede europea si è dato avvio all'impiego obbligatorio dei principi contabili internazionali e l'entusiasmo acritico con cui si è aderito a essi non ne hanno consentito una conoscenza graduale e consapevole.

Non si è percepito che mancava la preliminare predisposizione di un nuovo e condiviso schema concettuale necessario a fornire coerenza e base sistematica agli *standard*, atteso che quello già predisposto era troppo modellato sullo statunitense. E che le innovazioni con tanta enfasi segnalate celavano in realtà i medesimi cardini caratterizzanti i principi contabili statunitensi prima ricordati,

che, come s'è visto, non comportano affatto semplici adattamenti del sistema di criteri contabili da sempre applicato nella maggior parte dei paesi europei, ma, al contrario, ne mettono in discussione e ne rovesciano categorie e paradigmi consolidati nel tempo.

Negli anni più recenti, tuttavia, placata l'enfasi e applicando in concreto le nuove regole, ci si è resi conto che l'adesione ai principi richiede un atteggiamento più critico e disincantato. A cominciare dal *fair value*, e alla tanto decantata sua superiorità rispetto al costo storico nel fornire rappresentazioni adeguate e utili per gli *stakeholders*. In realtà, i risultati del riferimento a tale configurazione di valore si sono dimostrati alquanto insoddisfacenti, nel senso che esso si è rivelato incapace di realizzare le prerogative d'imparzialità e oggettività delle determinazioni di valore, che ne costituiscono il primario motivo di scelta. Di ciò si è reso conto lo stesso *standard setter* che ha provveduto a emanare il nuovo principio che regola la formazione di tale valore. Peraltro, l'accennata insoddisfazione per il *fair value* ha vissuto la sua fase più acuta in occasione della crisi finanziaria del 2008 (negli stessi Stati Uniti si fu costretti a decidere la cosiddetta "sospensione del *fair value*"), che ha con tutta evidenza dimostrato che tale configurazione di valore non risulta adatta, anzi è fuorviante, in periodi in cui i prezzi non hanno più alcun senso, ovvero non esistono più.

Del resto, la nuova definizione di *fair value* («Il prezzo che si riceverebbe dalla vendita di un'attività o dal trasferimento di una passività in una transazione ordinaria tra i partecipanti al mercato alla data di misurazione»), conferma che trattasi di un *exit price*. Ma è forte il dubbio che un tale valore possa condurre effettivamente a esprimere la performance dell'impresa e soprattutto che possa considerarsi un appropriato criterio di misurazione di tutto il patrimonio aziendale. Per le tipiche attività destinate alla vendita può sicuramente rappresentare un'appropriata configurazione di valore, ma è difficile che altrettanto possa ritenersi per le attività strumentali, nelle quali l'impresa ha investito allo scopo di destinare *a fini produttivi* tutta l'utilità da esse ricavabile. E difatti nell'applicazione corrente i beni, segnatamente quelli appartenenti all'area delle immobilizzazioni, per i quali non c'è l'obbligo della valutazione al *fair value*, vengono rappresentati al costo storico. Per cui, in generale il *fair value* resta impiegato per aree più o meno limitate (in dipendenza del settore di attività) del patrimonio aziendale. Di conseguenza, il documento che ne risulta, nel quale convivono criteri di misurazione misti, finisce per essere tutto sommato uno strumento informativo ibrido, mancando nelle sue singole parti della necessaria coerenza ma, soprattutto, prestandosi con troppa semplicità a essere "manovrato" dal management.

6. Invero, la decisione della Commissione europea di adottare gli IAS/IFRS (contenuta nel Reg. n. 1606/2002 – c.d. «regolamento IAS») prevedeva che gli

Stati membri avrebbero dovuto *obbligare* le società quotate (e, con libera scelta, anche altri soggetti) a redigere i conti consolidati conformemente ai principi internazionali, e lasciava altresì *facoltativa* l'estensione ai conti annuali. Il nostro Paese, a differenza di altri partner europei, non esitò ad adottare la suddetta estensione.

Anche in questo caso, mitigata l'euforia iniziale e smorzati i toni di un'acritica e incondizionata adesione, molti cominciarono a chiedersi, e a ragione, se non sia stato improvvido estendere, senza un attimo di riflessione, anche ai bilanci ordinari di esercizio, regole e procedure elettivamente pensate e predisposte per i bilanci consolidati. Difatti occorre ricordare che i Principi sono precipuamente destinati ai bilanci consolidati di gruppo, poiché sono questi che devono confrontarsi sul piano internazionale con quelli degli altri paesi e richiedono quindi una necessaria uniformità di costruzione e di linguaggio.

In un Paese di *civil law*, come il nostro, inoltre, c'è da assorbire il fatto di ritrovarsi con regole sostanzialmente dettate dalla prassi e che hanno trovato origine e formazione in contesti tipicamente di *common law*, e che ora acquistano la valenza di norme di legge.

Sul coinvolgimento dei bilanci ordinari di esercizio, non pochi si chiedono se l'informazione che ne emerge sia davvero migliore o semplicemente è di tipo differente rispetto a quella tradizionale. In altri termini, ci si chiede se gli sforzi per interiorizzare innovativi concetti e quelli compiuti per eseguire misurazioni di valore spesso davvero complicate, producano effettivamente il vantaggio di disporre di un'informazione di bilancio più utile.

Del resto nella pratica corrente non è raro assistere a scorciatoie e semplificazioni di ogni tipo, che sfruttano gli spazi di discrezionalità presenti nei vari principi, poste in atto per evitare applicazioni e calcoli troppo macchinosi e intricati. Senza dire, poi, del già notato effetto fuorviante che si produce nei casi in cui sul mercato sono presenti dinamiche che sono effetto di crisi acute, nonché l'ineliminabile e in molti casi ampia presenza, nei bilanci, di *assets* non liquidi.

Di conseguenza, da più parti si ritiene auspicabile che si torni indietro sull'obbligo esteso ai bilanci ordinari di esercizio, così da non sconvolgerne un impianto concettuale coerente, proprio del nostro modello tradizionale. Si ritiene che in questo modo il bilancio ordinario di esercizio tornerebbe tendenzialmente più oggettivo e controllabile, e anche più compatibile con le norme fiscali e con l'esigenza di conoscere con maggiore certezza l'entità degli utili distribuibili. Il risultato dell'esercizio tornerebbe a rappresentare prevalentemente quanto prodotto dall'attività di gestione e rifletterebbe sostanzialmente la visione prospettica che ne ha il management, piuttosto che quella del mercato. Il ripristino di una più appropriata definizione di ricavo eviterebbe la presenza di utili soltanto potenziali. Di conseguenza, diverrebbe inutile la seconda sezione del conto economico, nella quale si perviene all'esposizione del «risultato economico complessivo» (*com-*

prehensive income), il cui contenuto è ancora tutto da chiarire, anche allo scopo di dare alle sue componenti un'omogeneità che oggi non ha.

Ovviamente, tutto ciò non significa affatto rinunciare a quanto di innegabilmente positivo contengono le nuove regole (come già ricordato in precedenza) e che di sicuro produce una migliore e più adeguata informazione di bilancio. Si fa riferimento, per esempio, al principio della piena prevalenza della sostanza sulla forma, al razionale percorso indicato per determinare le perdite durevoli di valore (*impairment test*), alla presenza del rendiconto finanziario, ai risultati di segmento, e così via.

Altri possono però obiettare che in questo modo si rinunciarebbe a togliere al bilancio la capacità di consentire l'apprezzamento della performance aziendale e la conoscenza dei potenziali flussi finanziari futuri che l'impresa sarebbe in grado di produrre. Tuttavia su questo punto si converrà, dopo l'esperienza di questo primo periodo di applicazione degli IAS/IFRS, che questi due obiettivi debbano essere ormai riconosciuti abbastanza illusori, se s'intende perseguirli attraverso lo sconvolgimento dei criteri di formazione delle due componenti contabili (stato patrimoniale e conto economico) del bilancio. E questo, tra l'altro, sia perché non sarà mai possibile applicare a tutti i valori di bilancio il criterio del *fair value* (di fatto resta sostanzialmente limitato a una parte degli strumenti finanziari), e sia, e soprattutto, per la presenza di mercati non attivi e frequentemente perturbati in misura elevata.

In realtà, il bilancio resta un documento che rappresenta eventi accaduti e segnala di sicuro fenomeni in corso e postula utili ipotesi circa la loro futura evoluzione. Ma è davvero improbabile che esso possa andare oltre questo livello d'informazione. Appare perciò vano continuare a statuire regole sempre più minute e stringenti, e complicate (spesso esasperatamente complicate), riguardanti la formazione e/o l'iscrizione di voci dello stato patrimoniale e del conto economico; regole, peraltro, che richiedono competenze molto avanzate e specialistiche da parte, non solo di chi deve applicarle, ma dello stesso utilizzatore finale del bilancio. In questo modo, del bilancio, si riesce a procurare solo lo snaturamento.

La soluzione da molti auspicata di salvaguardare la natura e la funzione del bilancio di esercizio, però, non esclude affatto la possibilità di appagare quelle esigenze informative manifestate da alcuni importanti soggetti. Anzi, l'obiettivo di informare circa la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari (ma anche economici) e quello di consentire l'apprezzamento della performance possono più e meglio essere raggiunti, con strumenti informativi più idonei e una loro collocazione più appropriata nell'ambito della complessiva informazione di bilancio. Sicché, senza turbare la coerenza dei prospetti contabili del bilancio (stato patrimoniale e conto economico), potrebbero essere esposti in altri documenti accompagnatori o in apposite sezioni degli esistenti documenti, dati e

notizie sui piani economici e finanziari e misure di performance alternative. Sarebbe naturalmente compito degli *standard setters* approntare e definire corretti criteri condivisi e uniformi con cui elaborare tale informativa complementare.

* * *

L'introduzione che precede ha inteso ricordare, assai in breve, le radici e la storia dei principi contabili, e anche esporre considerazioni decisamente critiche. Ciò allo scopo di stimolare una lettura dei vari capitoli non supinamente passiva, ma tesa a fare riflessioni, a formulare giudizi critici.

I singoli scritti naturalmente espongono con intento neutrale e per quanto possibile puntuale i singoli argomenti, perché è giustamente necessario che i principi contabili vengano anzitutto ben conosciuti, e se ne comprendano il senso e la portata.

È un lavoro fatto a più mani, e, quindi, e com'è naturale, può anche non presentarsi del tutto omogeneo nelle diverse parti, dal momento che ciascun autore ha espresso le proprie capacità ed esperienze, nonché il proprio stile. Ma, tutti, però, si richiamano a una comune impostazione di fondo e soprattutto, pur fornendo dei vari argomenti una trattazione prevalentemente destinata a informare e a spiegare, hanno cercato di mantenere l'esposizione su un piano di adeguato rigore scientifico.

Infine, sentitamente ringrazio Giuseppe Sannino, per l'impegno e il tempo generosamente dedicati, anche per questa *quarta* edizione, alla rilettura e all'*editing* dei vari contributi.

Lucio Potito

Informazione di bilancio e principi contabili internazionali

di Riccardo Macchioni

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il modello di bilancio italiano: tratti evolutivi. – 3. I principi contabili internazionali: cenni generali. – 3.1. (*segue*): l'adozione e l'omologazione in ambito comunitario. – 4. Il modello di bilancio IASB: prime riflessioni e rinvio.

1. Considerazioni introduttive

La *comunicazione aziendale vincolata* continua ad attraversare delle fasi di intenso mutamento, in linea con il naturale rinnovarsi delle esigenze conoscitive che ruotano intorno alle organizzazioni produttive e, segnatamente, per quel che attiene al contesto comunitario, a seguito delle tante sollecitazioni promosse da un vivace e diffuso processo di *unificazione contabile*.

La maggior parte delle aziende, di qualsiasi tipologia e pure di non grandi dimensioni, si colloca ormai in un ambiente estremamente dinamico e composito, al cui cospetto i tradizionali strumenti d'informazione esterna denunciano dei limiti alquanto marcati.

Principalmente, è il *modello di bilancio* ad aver spesso dimostrato l'esistenza di carenze strutturali.

A parte l'incapacità del documento ad accogliere in modo adeguato taluni caratteri rilevanti dell'impresa (e del suo valore economico), alla base vi è la fisiologica relatività delle stime e delle congetture di periodo, cui si aggiunge la difficoltà – mai appieno risolta – di un contemporaneo appagamento delle numerose categorie di destinatari che si interessano al messaggio contabile, cioè di coloro che li cercano, dalle rispettive angolazioni, un'intelligibile fonte di ispirazione per le decisioni da intraprendere, di matrice economica e non.

In altri termini, soprattutto per la *dipendenza dal sistema scritturale* e per la *parzialità delle sue prospettive*, il bilancio ordinario non è in grado di recepire (e di quantificare) ogni fattore economicamente significativo (come accade, ad

esempio, per alcune risorse immateriali o intangibili), né riesce a soddisfare tutte le pretese informative dei vari *stakeholders* (soci, dipendenti, clienti, fornitori, investitori e altri ancora), ciascuno con peculiari aspettative e scopi decisionali.

La questione, com'è ovvio, è ben più articolata di quanto si debba sintetizzare nelle presenti pagine.

Nel corso degli anni, si è assistito (e si assiste) a sensibili oscillazioni riguardo *contenuto* e *finalità* da assegnare ai conti annuali (e intermedi), con alterne conseguenze sul processo di formazione delle misure e sull'espressione periodica del reddito e del capitale.

Insomma, i *principi unificatori* del documento pubblico si mostrano in continuo cambiamento, perché si modificano progressivamente i livelli di complessità dell'azienda e i rapporti di questa con l'ambiente.

Contenuto e finalità del bilancio di esercizio vanno ripetutamente verificati; e la vasta letteratura in materia è la testimonianza di un *relativismo* di per sé irrisolvibile, se non con un aggiornamento «a intervalli» delle ipotesi di fondo.

Ciò posto, è pressoché superfluo ricordare come nei paesi anglosassoni, di tipo *common law*, la tangibile percezione di tali problematiche abbia da tempo portato all'introduzione dei c.d. *principi contabili di generale accettazione*.

Le pressioni provenienti da uno scenario economico notevolmente evoluto, unite all'assenza di norme codificate, hanno demandato la regolazione contabile alla diretta iniziativa della prassi professionale: si è stimolato, dunque, un pronto e razionale allestimento di *canoni e procedure tecniche* idonee a *standardizzare* le soluzioni da seguire per la preparazione dei bilanci (in chiave di iscrizione, valutazione e rappresentazione degli eventi di gestione), poi da *armonizzare* tramite una condivisa diffusione sovranazionale.

Dell'utilità e dei limiti dei principi contabili si è discusso a lungo in dottrina.

La loro statuizione circoscrive intorno al bilancio un *perimetro concettuale* – sia per il *compilatore*, sia per i *terzi destinatari* del documento – e consente, così, di riconoscere e di controllare le modalità con cui lo stesso è stato redatto (si pensi, ad esempio, alle prime esigenze di «certificazione» dei bilanci).

Di certo, non va nemmeno dimenticato che si tratta di *regole convenzionali*, talvolta non risolutive o frutto di istanze particolari e di compromessi; regole che richiedono una profonda conoscenza delle vicende aziendali e che vanno comunque testate nell'efficacia applicativa, se del caso con rivisitazioni e adattamenti, sempre tenuto conto del giusto rigore metodologico, nonché di una dimostrata coerenza teorica e operativa che sappia elevarle – viepiù in questa fase storica – al di sopra di semplici «raccomandazioni» della prassi.

Il profilo appena abbozzato si aggancia alla realtà dell'Europa continentale e al contributo che i principi contabili rivestono nei sistemi *civil law*, ovvero al cospetto di un quadro prescrittivo fortemente vincolante.

In siffatti ordinamenti, i principi contabili sono inizialmente subentrati quale supporto tecnico *extra legem*, anche se il ruolo integrativo e/o suppletivo del dettato giuridico ne ha gradualmente legittimato l'adozione.

Il problema, naturalmente, è duplice; da un lato, per la posizione subalterna che gli *standards* assumono rispetto a prescrizioni di legge e, dall'altro, per la inabilità della norma a coprire ogni circostanza degna di trattamento scritturale.

In Italia, una simile discordanza è stata vissuta con travaglio da parte degli organismi deputati all'elaborazione dei principi locali.

In effetti, va precisato che la *standardizzazione* in ambito nazionale è stata finora concepita in ossequio ai precetti civilistici e, per certi versi, fiscali; sicché, i principi volta per volta emanati dalla pratica professionale sono stati imbrigliati nelle trame del diritto, non di rado finendo col sacrificare la razionalità di talune soluzioni a causa del mancato superamento del test di compatibilità normativa (si pensi, ad esempio, ai contrasti vissuti dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma o alla lenta immissione del criterio del *fair value*).

Annesso discorso riguarda l'*armonizzazione* di canoni e procedure di rilevazione.

L'ingresso dei principi contabili è stato salutato con favore, sin dall'origine, anche nella speranza di una comunanza di comportamenti in senso geografico, ossia con la preparazione di soluzioni tecniche (cioè, standardizzate) da diffondere e da condividere al di là dei singoli confini locali (cioè, armonizzate).

Non v'è dubbio, però, che un simile obiettivo sia stato disatteso, almeno in parte. In Italia, come in molti paesi europei, l'ordinamento giuridico ha fissato delle specifiche disposizioni, non del tutto coordinate con l'esterno, bensì liberamente selezionate nei larghi spazi opzionali concessi dalle direttive comunitarie in tema di bilancio. Disposizioni che sono rimaste talvolta isolate, perché proprie di un contesto, e che hanno gioco forza relegato i principi contabili in una condizione quasi marginale, fino ad imporvi delle soluzioni scollegate con quanto suggerito, per fattispecie analoghe, dagli *standard setters* stranieri.

Da qui gli ultimi passi, che, per risolvere una trama così contraddittoria, hanno condotto ad un'*estensione «legale» dei principi contabili internazionali*.

Come si dirà nel prosieguo, appositi *regolamenti comunitari* rimandano precise *categorie societarie*, per *obbligo* o per *facoltà*, all'esclusiva adozione dei principi contabili sanciti dall'*International Accounting Standards Board* (d'ora in avanti, pure IASB).

Le pagine successive saranno dedicate ai tratti salienti di questo trapasso, non solo per le principali implicazioni derivanti dall'impiego dei nuovi principi, ma anche per le conseguenze che tale rinnovata impostazione può suscitare sul sistema dei valori di bilancio.

2. Il modello di bilancio italiano: tratti evolutivi

Prima di soffermarsi sull'odierna portata dei principi contabili internazionali, è utile fornire un richiamo evolutivo alla *situazione italiana*, se non altro per una ricostruzione più compiuta dello scenario nel quale i suddetti principi si vanno ora a inserire.

In effetti, se è vero che una diffusa mutazione delle regole internazionali può rivelarsi proficua sul piano dell'omogeneizzazione del linguaggio contabile, è altrettanto vero che un miglioramento in termini di «utilità» va giudicato in funzione delle richieste che promanano dal particolare ambiente economico, tenuto conto delle caratteristiche tipiche delle aziende che vi operano e dello scenario competitivo con cui queste ultime si confrontano, anche attraverso la selezione e lo scambio di appropriati flussi informativi.

Non è il caso di risalire alle prime proposizioni dottrinarie, in parte superate dai normali sviluppi della disciplina¹.

Rispetto al passato, infatti, è del tutto assodata l'idea del bilancio di esercizio come *strumento di informazione esterna*, indirizzato a una pluralità di destinatari – quali detentori di una pluralità di pretese conoscitive – e avente ad oggetto l'individuazione e la rappresentazione quali-quantitativa del *reddito prodotto* nel periodo, nonché del correlato *capitale di funzionamento*².

La comunicazione di bilancio mira ad assumere, così, un'*intelligibilità*

¹ In principio, prevalendo le aziende di piccole dimensioni e di scarsa complessità produttiva, il bilancio nasce con una *connotazione interna*, per la pura rendicontazione dei saldi di periodo. In tempi successivi, al mutare delle suddette condizioni e nella necessità di tutelare la crescita del sistema, il bilancio si configura come *strumento di comportamento* per il soggetto economico: nella redazione del documento, infatti, si provvedeva ad una rilettura del dato consuntivo e, a mezzo di accurate «politiche di bilancio», si interveniva sulle stime e sulle congetture di fine periodo per assegnare una sorta di risultato perequato, più o meno regolare nel tempo, in grado di stabilizzare la remunerazione del capitale di proprietà senza ledere le prospettive funzionali del complesso (reddito *consumabile* o *distribuibile*). Per un approfondimento dell'impostazione si rimanda estesamente alle note pagine di ONIDA, *Bilancio*, nonché allo scritto *Natura e limiti*.

Una prima e ampia rassegna evolutiva in materia di bilancio è in POLI, *Bilancio*.

² Per la teoria italiana, il rinnovamento del sistema dei valori di bilancio è anzitutto rinnovamento del concetto sottostante di *reddito*. Una volta posto il bilancio come *strumento di informazione*, ciò che ha caratterizzato i prospetti è l'esternazione del *reddito prodotto* dalla gestione, ossia di un indicatore tendenzialmente oggettivo dell'attività realizzata, il più possibile determinato con procedure contabili imparziali, precostituite, slegate dall'interesse particolare del *management* e perciò non intaccate da politiche di conguaglio tracciate in una prospettiva temporale pluriennale.

Sul bilancio di esercizio come *strumento di informazione* – e sulla complementare mansione ricoperta dai *principi contabili* – si segnalano, fra le prime e più innovative testimonianze della dottrina nazionale: AMODEO, *Bilancio* e, ancor prima, *Standard*; CODA, *Principi*; DEZZANI, *Principi*; ONIDA, *Bilancio*; POTITO, *Principi*; PROVASOLI, *Bilancio*; VIGANÒ, *Informazione*.

globale, garantita da contenuti *comprensibili e neutrali*, e idonea a trasmettere, almeno tendenzialmente, valori *veritieri e attendibili* (per l'accertabilità e la credibilità delle ipotesi che ne sottendono la reale determinazione), nonché *comparabili* (per la raffrontabilità delle poste, in senso sia spaziale, sia temporale)³.

Insomma, la propensione «esterna» del bilancio non è più in discussione.

La rilevanza sociale dell'azienda passa per una continua interazione con i vari *stakeholders* e, tramite il bilancio, comporta la periodica divulgazione di un messaggio, per così dire, di taglio trasversale, da ciascuno percepibile grazie a una traccia *unica e minima*, su base obbligatoria (*mandatory disclosure*).

A questo punto, è bene aggiungere qualche puntualizzazione.

Nulla è da eccepire circa la fissazione di *standards* che valgano a suffragare la formazione del bilancio ordinario.

Come premesso, è l'influenza anglosassone ad aver caldeggiato l'approccio; mentre le sofferte revisioni del quadro normativo (invero, sempre ritardate) e la contestuale diffusione dei principi contabili (innanzitutto locali, proprio per la diretta dipendenza dal diritto), sono comunque lo specchio di una tendenza acquisita anche in Italia, nonostante le limitazioni del caso.

Un serio problema, invece, risiede nella diversità dei bisogni conoscitivi che convergono sul bilancio di esercizio. È un problema strutturale, evidentemente⁴.

Nel bilancio si deve raggiungere una sintesi di istanze informative variegata. La sua *unicità* richiede un equo *contemperamento di più finalità*, spesso fra loro molto distanti e non comprimibili in maniera esaustiva. Finalità che evocano la politica dei dividendi, il giudizio sugli amministratori, i rapporti con l'erario, la tutela dei dipendenti, dei creditori, degli investitori, e via discorrendo, così muovendo da un'eterogeneità di vedute che, tempo addietro, ha indotto persino ad immaginare la stesura di una *pluralità* di documenti per scopi differenziati⁵.

Non è questa l'occasione per ritornare su argomenti ormai accantonati, sebbene recuperabili al di fuori degli schemi legali.

Di certo, *il bilancio non è in grado di assolvere a tutti i suoi compiti*⁶.

L'introduzione dei principi contabili ha nettamente accresciuto la carica informativa del rendiconto, dotandolo di qualità prima ignorate.

³ Per un approfondimento delle varie caratteristiche qualitative riposte nel bilancio esterno, si fa rinvio alle numerose pubblicazioni fino ad oggi prodotte sul tema.

⁴ Le fisiologiche limitazioni del bilancio sono ammesse già nelle prime trattazioni della scuola redditualista, nella consapevolezza che la misura del reddito, per quanto puntuale, «prescinde da alcuni aspetti, da molti rapporti e da numerose circostanze essenziali per la comprensione e per la configurazione adeguata della dinamica economia d'azienda». ZAPPA, *Produzioni*, p. 110.

⁵ L'ipotesi è in CATTANEO, *Bilancio*, p. 33 ss. Sul punto, CAPALDO, *Obiettivi*, pp. 258-263, ha teorizzato un c.d. «*bilancio aperto*», tecnicamente adattabile a *più esigenze di conoscenza*.

⁶ Per una riflessione sulle carenze del bilancio ordinario, v. POTITO, *Limiti*, p. 506 ss.

Tuttavia, la mera *fissazione di procedure standardizzate non ricompon*e la *poliedricità delle prospettive* con le quali osservare la dinamica realtà aziendale; e finché le tante regole di generale accettazione – e di natura convenzionale – *restano calibrate nei soli ambiti locali* – e, quindi, *non armonizzate* – ne consegue che *la loro configurazione finisce con l'orientarsi*, magari inconsapevolmente, *sul substrato dominante nello specifico ambiente di riferimento*.

Ciò stante, l'esperienza italiana è la riprova di questo connaturato difetto, ancor più accentuato da un invasivo condizionamento del diritto societario.

Per tradizione, il *sistema nazionale di regolazione contabile* ha una fisionomia di tipo *burocratico*, perché plasmato con un'*ingerenza legislativa di stampo gerarchico* e, dunque, con meccanismi dipendenti da norme generali e astratte.

Le fonti codicistiche (codice di commercio e poi codice civile) hanno sempre riservato una *vigile attenzione* alla disciplina del bilancio; e pure le commissioni di studio, succedutesi per istruire aspetti particolari, sono state nominate con una larga maggioranza di giuristi (si pensi, ad esempio, alle commissioni per il recepimento delle direttive contabili europee).

In una tale cornice, si capisce facilmente come l'accoglimento degli *standards* di derivazione professionale, pur scontando tenaci resistenze culturali, abbia aperto un varco importante per l'indebolimento di un impianto consolidato, ancorché proponendosi con una efficacia volontaria e subalterna rispetto alle prescrizioni di provenienza statale.

I primi lavori nel campo della standardizzazione risalgono alla *Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili* (CSPC), ovvero all'iniziativa di una rappresentanza dei *Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti* (CNDC) e, poi, *dei Ragionieri* (CNR), con un *comitato tecnico* preposto alla formulazione di regole, pareri e quant'altro di concreto sussidio all'architettura del bilancio⁷ (giova ricordare che gli *standards* italiani furono presto collegati al riordino delle società quotate, tramite espliciti rinvii da parte dell'autorità di vigilanza)⁸.

Attualmente, con gli ulteriori sviluppi di riforma, detta mansione appartiene all'*Organismo Italiano di Contabilità* (OIC).

A tale ente – creato sotto la veste di fondazione – è stata assegnata una serie

⁷ Il fenomeno nasce a *metà anni settanta*; fino al suo avvicendamento (2001), la *Commissione CNDC&CNR* ha prodotto e rivisto, fra l'altro, n. 30 documenti della serie principi contabili.

⁸ In origine, un forte impulso all'applicazione dei principi contabili italiani è venuto dalla *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (CONSOB), la cui attività ha avuto inizio in una fase pressoché contemporanea a quella degli organismi professionali sopra menzionati. Nel corso degli anni, la stessa CONSOB ha avvalorato il ruolo suppletivo dei principi contabili, a questi rinviando in più occasioni per integrare e interpretare gli effetti di alcune norme di legge. Inoltre, proprio l'autorità di vigilanza, di concerto con altre importanti istituzioni governative (*in primis*, la Banca d'Italia), ha provveduto all'emanazione di varie disposizioni sul bilancio.

di compiti, fra cui quello di *ridisegnare il corpo dei principi contabili italiani*: a tal fine, nell'organigramma è stato previsto un *comitato tecnico-scientifico*, il quale ha poi provveduto al completamento di propri documenti, rettificativi di contributi delle pregresse commissioni e introduttivi di tematiche nuove, oltre a una gamma di interpretazioni su punti sparsi della materia contabile⁹.

Come si vedrà, all'OIC è richiesto pure un costante e costruttivo *rapporto con i corrispondenti organismi internazionali*, proprio per partecipare attivamente alla mappatura del percorso di armonizzazione.

Il vero discrimine, però, riguarda la *struttura* assunta dalla fondazione.

In effetti, la compagine dell'OIC non è circoscritta, come nei casi trascorsi, ai soli membri della professione contabile, ma è allargata ai rappresentanti delle tante istituzioni e categorie interessate all'informazione periodica¹⁰.

In prima battuta, la diversificazione di soggetti (già varata nello IASB) vuole stimolare la massima condivisione intorno all'allestimento degli *standards*.

Per il resto, persiste l'aspirazione a un miglior riconoscimento dell'ente fra le fonti del diritto contabile. La vasta e qualificata articolazione delle categorie coinvolte, infatti, rende plausibile un formale innalzamento del ruolo che l'organismo ricopre nel settore della contabilità d'impresa.

L'attività dell'OIC oggi si assesta su un piano autonomo, come apporto spontaneo di cooperazione nell'elaborazione e nell'interpretazione della norma.

Nondimeno, è sperabile che in un futuro, all'ampliarsi del consenso esterno, si voglia ricorrere a fattispecie tangibili di delega giuridica, con cui il legislatore ritenga stabilmente di demandare all'OIC l'istruttoria e la risoluzione di definite problematiche contabili (alla stregua di quel che è successo, ad esempio, nel Regno Unito, dove la *Companies Act* certificava l'ufficio di promulgazione dell'*Accounting Standards Board – ASB*).

Riguardo la circostanza prefigurata, vi è una considerazione sostanziale che merita di essere segnalata e che, in qualche modo, si riallaccia ai limiti del rendiconto quale rappresentazione sintetica e parziale dei fenomeni d'azienda.

⁹ Oltre ad aver rimodulato i principi della Commissione CNDC&CNR (fra quelli in vigore), l'OIC ha ad oggi formulato n. 10 (dieci) documenti su vari temi, quali gli effetti della riforma del diritto societario (OIC 1), i patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (OIC 2), la *disclosure* sugli strumenti finanziari (OIC 3), talune operazioni straordinarie d'azienda (OIC 4), i bilanci di liquidazione (OIC 5), la ristrutturazione del debito e l'informativa di bilancio (OIC 6), i certificati verdi (OIC 7), le quote di emissione di gas ad effetto serra (OIC 8), le svalutazioni per perdite durevoli di valore (OIC 9) e il rendiconto finanziario (OIC 10).

¹⁰ A tutt'oggi, nell'OIC confluiscono membri della professione contabile e di altri organismi – ad esempio, ASSIREVI (società di revisione), ANDAF (direttori amministrativi e finanziari), AIAF (analisti finanziari), ABI (banche), ANIA (assicurazioni), ASSILEA (società di leasing) e poi Assonime, Confindustria, Confcommercio, ecc. – nonché di istituzioni governative (CONSOB, Banca d'Italia, Ministero dell'Economia, Ministero della Giustizia, IVASS e altre).

Come già accennato, il *modello nazionale di bilancio* si è affermato fin qui con *proprie e peculiari connotazioni*.

La dottrina ragionieristica ha insistito sul fatto che le motivazioni di tale modello vadano ricercate non solo fra i vincoli dell'ordinamento, ma anche fra gli elementi distintivi dell'*impresa caratteristica* italiana, essenzialmente di *dimensioni* medio-piccole e con un *assetto proprietario* nelle mani di pochi soggetti, sovente a concentrazione chiusa e monofamiliare, sicché poco incline ad addentrarsi nelle fila di un *mercato finanziario* scarsamente progredito¹¹.

Le ripercussioni di tutto ciò sui prospetti legali sono ben risapute e, talvolta, hanno pure forzato certe asserzioni della scuola zappiana.

La sistemica priorità del reddito sul capitale, la modesta attenzione alla dinamica finanziaria, i legami fra competenza economica e prudenza valutativa, la convenzione del costo storico per le attività, l'apprezzamento asimmetrico di taluni eventi gestionali e il tendenziale accoglimento di soli costi e perdite future presunte, sono solo alcune delle implicazioni che si combinano – con prevalenza dei profili formali – nella struttura del documento destinato a pubblicazione; e il discorso potrebbe continuare, ricalcando l'attitudine a comprimere i margini di soggettività sulle operazioni in corso di svolgimento e ad esporre il reddito prodotto dai soli cicli conclusi alla fine del periodo amministrativo, allo scopo ultimo di custodire – in via preferibile – l'integrità nominale del capitale, cioè di quanto deputato alla salvaguardia degli interessi patrimoniali dei terzi, *in primis* dei creditori societari.

Le pagine seguenti daranno maggior respiro agli argomenti sfiorati.

Quella che va subito anticipata è la chiara incongruenza che un simile approccio dimostra al confronto con le soluzioni approntate dai principi contabili internazionali, anche perché profondamente distanti sono i contesti economici ove dette soluzioni trovano ispirazione dall'impulso dei rispettivi *standard setters*.

La mancanza di un'adeguata armonizzazione, dunque, ritorna così nei suoi effetti, a prescindere da un qualsiasi giudizio sulla razionalità degli approcci.

Al momento, va senz'altro scongiurata la sperequazione fra più aziende che, pur operando in affini o contigui ambiti di riferimento, si ritrovano ad obbedire a disposizioni diverse e, cioè, a procedure contabili diverse, con ineludibili ripercussioni sulla «altezza» dei valori e sulla qualità dell'informazione esterna (a cominciare dal necessario e complicato riallineamento delle disparità fiscali, fino ad arrivare alla comparabilità spaziale dei bilanci).

In Italia, il pericolo oggi esiste realmente, perché i regolamenti comunitari hanno imposto gli *standards* dello IASB solo a *limitate* categorie societarie; per le aziende finora *escluse*, invece, l'unica fonte legale permane il codice civile,

¹¹ La questione è puntualmente ridiscussa in VIGANÒ, *Bilancio*, cap. 3.

peraltro da poco reso oggetto di importanti linee di riforma¹².

In ragione di ciò, l'OIC si era già avvalso della sua funzione consultiva, redigendo delle *proposte di modifica alle norme sul bilancio di esercizio*, nel lodevole tentativo di modernizzare le prescrizioni civilistiche e veder limare parecchie divergenze con le coordinate dello schema IASB¹³.

In verità, dalla proposta OIC si intravedeva una certa reticenza verso una integrale adesione all'impostazione internazionale; né potrebbe essere altrimenti, alla luce dell'impalcatura conservatrice del nostro diritto (si pensi alla radicata preminenza della logica prudenziale)¹⁴ o della contingente pressione di alcuni gruppi di interesse (ad esempio, contrari ad uno spiegamento oltremodo spinto da rilevazioni di carattere sostanziale)¹⁵.

La transizione è *in itinere* e non si esaurirà in tempi brevi, anche se le sopra citate linee di riforma (su cui si tornerà più avanti) hanno comunque virato nella direzione dello IASB, stavolta con l'*imprimatur* della direttiva comunitaria.

I principi internazionali segnano una direzione univoca, ancora da completare, mentre, dal canto opposto, è pure il caso di meditare sulla convenienza di un'importazione istantanea di nuove regole contabili, spesso molto sofisticate o troppo gravose, causa l'entità degli oneri di adeguamento (*compliance cost*) e che comunque potrebbero cogliere impreparati taluni sistemi informativi, soprattutto di aziende medio-piccole.

Per tanti motivi, insomma, pare che il contributo della *prassi professionale* sia un requisito ormai irrinunciabile, in Italia, persino volgendo verso zone di autentica *autoregolazione* che sappiano convivere *a latere* delle fonti ordinarie.

Ovviamente, nell'ottica di uno spostamento verso la prassi dell'*iter* procedurale, i vantaggi per la flessibilità dell'informazione di bilancio sarebbero palesi: in tal evenienza, il modello italiano di regolazione contabile andrebbe ad assumere una sorta di *configurazione ibrida*, dove a una formula *di tipo burocratico* si affiancherebbero – con l'azione dell'OIC – singolari interventi *di tipo delegato*.

¹² D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (*infra*, par. 3.1).

¹³ In ripresa di *obblighi di adeguamento giuridico* contenuti in apposite *direttive comunitarie*, nel 2006 una Commissione di studio dell'OIC ha stilato delle proposte di modifica alle norme sul bilancio di esercizio (il testo, però, non ha avuto diretto riscontro dal legislatore nazionale).

¹⁴ Malgrado le tendenze internazionali e il progressivo mutamento del suo rapporto con la competenza economica, la convenzione prudenziale persiste tuttora fra i principi di bilancio.

¹⁵ Casi emblematici evocano le *lobbying* delle società di *leasing*, restie alle locazioni con il *metodo finanziario*, o delle *banche*, che già nei paesi anglosassoni avevano osteggiato il *fair value* rilevato a conto economico per tutte le attività finanziarie. Cfr. ZEFF, *Lobbying*, pp. 49-50.

3. I principi contabili internazionali: cenni generali

I principi internazionali di cui si discorre sono, come è noto, una diretta emanazione dell'*International Accounting Standards Board* (IASB).

Giusto a titolo di rapida ricognizione, si ricorda che l'organismo è nato come *International Accounting Standards Committee* (IASC) e che assunse, fra i propri compiti istituzionali, la promulgazione di principi contabili applicabili in vari paesi e propensi a migliorare la qualità dell'informazione aziendale, specie in termini di trasparenza e comparabilità economico-finanziaria¹⁶.

I correlati obiettivi della standardizzazione e dell'armonizzazione contabile, pertanto, sono stati subito elevati quale *mission* primaria dell'istituto, sebbene tra non poche difficoltà di implementazione.

I singoli principi, prima denominati *International Accounting Standards* (IAS), sono stati *ab origine* prodotti in ordine sparso, come una mera successione di regole disarticolate e che lasciavano ai compilatori dei bilanci un'eccessiva discrezionalità nella cernita di diverse possibili alternative.

In effetti, gli organi deliberativi dello IASC erano ricoperti in maggioranza da professionisti contabili e a questi venivano richieste delle risoluzioni su temi prettamente tecnici, scaturiti dalla contingente osservazione della prassi.

È solo in seguito che i principi internazionali hanno beneficiato di maggiore organicità¹⁷, nel contempo sfruttando una trasformazione radicale dell'ente; ciò per effetto del peso crescente che questo ha assunto presso le istituzioni e gli organismi mondiali, accreditandosi come principale punto di incontro su argomenti sempre più rilevanti e da estendere pure a *users* non appartenenti alla stretta sfera degli esperti di *accounting*.

L'accentuazione di certi connotati pubblici ha suscitato, quindi, la riforma

¹⁶ Lo IASC è stato fondato a Londra nel 1973 dalle associazioni professionali di Stati Uniti, Canada, Australia, Messico, Giappone, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Olanda ed è sorto in parallelo all'*International Federation of Accountants* (IFAC), organismo al tempo istituito con fini analoghi a quelli attribuiti allo IASC.

In passato, lo IASC prevedeva la presenza di un *Advisory Council*, con ruolo di supervisione, e di uno *Steering Committee*, con ruolo operativo e di selezione dei possibili argomenti da trattare. Poi si è aggiunto il *Consultative Group*, composto dai rappresentanti di varie organizzazioni e, più avanti, lo *Standing Interpretations Committee*, con compiti interpretativi degli *standards*.

La crescita dello IASC, con l'ingresso di numerosi altri paesi, fra cui l'Italia (1980), ha infine sospinto la riforma conclusasi nel 2000, con l'ampliamento della base organica dell'istituto e con l'assunzione della denominazione di IASB (dal 2001).

¹⁷ La razionalizzazione degli *standards* volle anzitutto prevedere una drastica riduzione del novero delle opzioni contabili suggerite (proponendo, per ogni fattispecie, un trattamento preferito – c.d. *benchmark* – e, solo eventualmente, un trattamento consentito – c.d. *allowed*).

dell'intero apparato, divenuto *International Accounting Standards Board* (IASB) e proprio in virtù di un «*Board*» stabilmente aperto alla partecipazione delle varie categorie destinatarie dell'informazione contabile¹⁸.

Inoltre, il rinnovamento ha coinvolto anche la conformazione degli *standards*.

Il vigente appellativo di *International Financial Reporting Standards* (IFRS), sottintende un ipotetico superamento degli approcci squisitamente contabili – da cui l'abbandono del termine «*accounting*» – per aggiungervi variegate forme di comunicazione qualitativa e/o descrittiva, più idonee a rappresentare la complessità dei fenomeni con le vaste maglie del «*financial reporting*».

All'evoluzione metodologica degli IAS/IFRS si accennerà fra poco.

Così come si tratterà lungamente della *revisione* del c.d. *Framework for the preparation of financial statements* (d'ora in avanti, *Framework*), ossia di una sorta di «*quadro sistematico*» che l'allora IASC ebbe a delineare quale cornice di riferimento cui gli *standards* avrebbero dovuto individualmente rifarsi.

Per il momento, basta solo premettere che la costruzione del *Framework* costituisce un passaggio fondamentale per il modello di bilancio IASB, con una chiarificazione delle *finalità conoscitive* che il documento deve privilegiare e, di conseguenza, con la specificazione di *coordinate generali* atte a sollecitare dei comportamenti contabili che siano coerenti con quel «quadro».

Per quanto concerne, invece, gli *aspetti organizzativi* dello IASB, è bene fornire, per completezza di esposizione, qualche sintetico richiamo.

Al vertice dell'ente vi è una *Foundation*, con un consiglio di garanti (*Trustees*), selezionato in base a parametri di omogeneità geografica e culturale, al quale compete la nomina dei membri:

- del *Board*, fra l'altro deputato all'emanazione degli *standards*;
- dell'*IFRS Interpretations Committee* (IFRIC), delegato all'interpretazione dei singoli principi contabili;
- dell'*IFRS Advisory Council*, che raccoglie i vari suggerimenti provenienti dalle *interested parties*, oltre a curare l'agenda, la priorità dei progetti, nonché ponderando problematiche e relazioni costi-benefici del programma di lavoro.

La struttura dello IASB è schematizzata nella Tavola 1, esattamente ritratta da fonti ufficiali dell'istituto.

¹⁸ Una caratteristica dello IASB (che poi ha positivamente influenzato anche il nostro OIC) è il *coinvolgimento* al proprio interno di una *diversificata platea di soggetti*, cui assegnare, in una logica condivisa, la definizione e la diffusione delle pratiche contabili (rappresentanti della professione contabile, degli analisti finanziari, degli investitori, del mondo accademico, ecc.).

Tavola 1 – La struttura dello IASB



L'organigramma dello IASB è articolato su diversi livelli, con una serie di relazioni e di collegamenti che si trasferiscono all'esterno, intersecando l'attività di interlocutori lì non rappresentati.

La centralità del percorso, evidentemente, si compendia nella preparazione delle regole contabili, concertata e deliberata (a votazione) fra le molte anime che compongono il *Board* dello IASB (revisori, esperti, utilizzatori dei bilanci, membri di provenienza accademica)¹⁹.

In questa proiezione partecipata e condivisa, già a monte l'IFRS Foundation viene perciò affiancato dall'Accounting Standards Advisory Forum (ASAF), composto da organismi contabili nazionali, selezionati per area geografica e con il compito di contribuire al perseguimento degli obiettivi dello IASB.

La *procedura di emanazione* degli IAS/IFRS è cadenzata in più momenti consecutivi, c.d. *due process*.

Anzitutto vi è una *proposta*, una base di riflessione che può pervenire da vari promotori – anche esterni allo IASB – e che viene istruita, con l'ausilio di un *Technical Staff*, muovendo dall'impianto del *Framework* e dalle soluzioni eventualmente già presenti presso altri organismi nazionali.

Dopo una fase di fitta consultazione con gli *standard setters* e previo parere dell'*Advisory Council*, l'argomento è incluso nell'*agenda* ufficiale dello IASB.

Con l'avvio dei lavori, si creano dei gruppi ristretti (*working group*), il cui

¹⁹ Attualmente, il *Board* dello IASB è costituito da n. 14 membri effettivi.

mandato risiede in un'analisi più rimarcata dell'oggetto di indagine; per temi innovativi e di maggiore rilevanza, ciò può condurre alla redazione di un testo preliminare ed esplicativo (*discussion paper*) su cui si cercano i primi commenti.


Ferma restando la variabilità di una procedura che prevede anche delle ipotetiche alternative (ad esempio, la possibilità che un *discussion paper* sia progettato su iniziativa di un singolo *standard setter* e poi pubblicato dallo IASB), lo stadio successivo porta a una bozza di principio contabile (*exposure draft*), opportunamente divulgata al fine di ricevere, entro un certo lasso di tempo, osservazioni puntuali e motivate circa la fattibilità delle soluzioni suggerite.

Una volta acquisito un congruo consenso sul suo contenuto, l'*exposure draft* – se del caso, sottoposto ad idonee rettifiche – sarà approvato (a maggioranza) dai membri del *Board* e assumerà i connotati ultimi di *principio contabile*.

Giova segnalare, infine, che lo IASB riserva allo *standard* un ulteriore periodo di approfondimento: in particolare, dopo la sua pubblicazione, il documento è monitorato con pareri, incontri e altro, per controllare gli effetti del nuovo principio e nemmeno escludendo di ricorrere a correzioni *ex post*²⁰.

La successione essenziale del *due process* è schematizzata nella Tavola 2.

Tavola 2 – Il due process dello IASB



²⁰ Per una disamina meno semplificata della suindicata procedura, si rinvia al documento prodotto dalla *Foundation*. In particolare, v. IFRS Foundation, *Due process handbook*, pp. 1-48.

3.1. (segue): l'adozione e l'omologazione in ambito comunitario

Nell'originaria accezione, gli IAS/IFRS si sono affermati quali principi di portata volontaria, sebbene la loro veloce diffusione nei sistemi economici li abbia presto eretti fra le fonti primarie dell'informazione di bilancio²¹.

Dei limiti dell'armonizzazione contabile in ambito comunitario si è dato cenno a più riprese, in ispecie per il fisiologico scollamento con gli schemi giuridici in atto; per ovviare al problema, l'Unione Europea ha oggi deciso di intervenire in *via diretta*, disciplinando le modalità di uniformazione agli *standards* dello IASB e creando un collegamento, più o meno tassativo, con quanto in corrispondenza fissato nelle legislazioni locali.

Le tipologie di intervento sono svariate. La materia, infatti, è in persistente mutamento e le norme si avvicendano ormai con una frequenza quasi incessante.

Nel presente paragrafo vengono citati i principali provvedimenti emanati, secondo un ordine che ripercorre la *consecutio* con la quale si è disciplinato il procedimento di unificazione contabile.

In sintesi, si possono individuare *due stadi fondamentali*:

– l'*adozione* degli IAS/IFRS, cui si è giunti utilizzando l'espedito giuridico del *regolamento*, senz'altro più propizio per l'*efficacia totale e immediata* con la quale si sovrappone agli ordinamenti nazionali (a differenza della *direttiva*, che invece postula un più duttile e differito recepimento a livello locale);

– l'*omologazione* degli IAS/IFRS, anch'essa da ottenere con *regolamento*, strada necessaria al fine di certificarne la conformità ai precetti comunitari.

I principi IAS/IFRS sono stati nel loro insieme introdotti, anche in Italia, con il Reg. (CE) 19 luglio 2002, n. 1606.

Segnatamente, a partire dagli esercizi aventi inizio in data 1° gennaio 2005, è stata imposta l'*adozione* dei principi contabili internazionali alle *aziende quotate* nei mercati regolamentati e chiamate a redigere il *bilancio consolidato*.

Per le altre fattispecie, viceversa, la disposizione è stata meno imperativa.

In effetti, lo stesso Reg. (CE) n. 1606/2002 (art. 5) ha assegnato a ciascuno

²¹ Fra le istituzioni più vicine allo IASB si annovera l'*International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), con funzioni di regolamentazione a livello mondiale delle *authority* di controllo borsistico. Alcuni accordi fra IASB e IOSCO preludevano alla realizzazione di un *core accounting standard*, che fosse utilizzabile da società impegnate su più mercati finanziari. Nel prosieguo, la IOSCO ha seguito l'emanazione dei principi contabili internazionali e, dopo periodi di fervido dibattito, ha espresso il suo parere favorevole ai pronunciamenti dello IASB. Inoltre, più di recente, la stessa IOSCO è intervenuta per dirimere le difficoltà di riconciliazione fra IAS/IFRS e regole locali – per le società operanti sui mercati esteri – preferendo la redazione di un unico bilancio costruito secondo le tecniche IASB.

Stato membro la *facoltà* di estendere gli IAS/IFRS alla redazione dei singoli *bilanci di esercizio* delle *aziende quotate*, nonché, analogamente, alla redazione dei *bilanci consolidati e di esercizio*, delle *aziende non quotate*.

In ottemperanza a tale invito, la *facoltà* concessa ha trovato risposta, in Italia, nel *d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38* (il riepilogo è nella Tabella 1).

Testualmente, gli IAS/IFRS sono stati resi obbligatori, già per l'*esercizio 2005*, nei *bilanci consolidati* di talune *aziende non quotate*, con ristretto rimando alle società con strumenti finanziari diffusi, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, nonché alle imprese di assicurazione; anche per i *bilanci di esercizio* delle *sudette aziende*, così come per i *bilanci di esercizio* delle *aziende quotate*, l'obbligo è stato sancito, ma a partire dall'*1 gennaio 2006* e con mera *facoltà* per il 2005 (eccetto i bilanci individuali delle imprese assicurative, obbligate agli IAS/IFRS con decorrenza 2006 e soltanto se quotate e non consolidate).

Per le *altre aziende non quotate*, infine, l'impianto IAS/IFRS è *facoltativo*, ovvero *escluso*, per i soggetti minori ammessi al *bilancio in forma abbreviata*.

Tabella 1 – Applicazione degli IAS/IFRS in Italia

	Bilancio consolidato	Bilancio individuale
Società quotate	Obbligatorio	Obbligatorio
Società con strumenti finanziari diffusi	Obbligatorio	Obbligatorio
Banche e intermediari finanziari vigilati	Obbligatorio	Obbligatorio
Assicurazioni quotate	Obbligatorio	Obbligatorio (per coloro che non redigono il bilancio consolidato)
Assicurazioni non quotate	Obbligatorio	Escluso
Società incluse nel bilancio consolidato redatto da: – società quotate – società con strumenti finanziari diffusi – banche e intermediari finanziari vigilati – Altre società che redigono il bilancio consolidato (escluso le minori) – Altre società consolidate che redigono il bilancio consolidato (escluse le minori)	Facoltativo	Facoltativo
Altre società non consolidate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse le minori)	◆ ◆ ◆	Facoltativo (con prima decorrenza da stabilire <i>ex lege</i>)
Società minori (art. 2435-bis c.c.)	◆ ◆ ◆	Escluso

Parallelamente all'adozione *ex lege* delle regole contabili internazionali, l'Unione Europea ha contemplato un'analitica *omologazione* degli *standards*, allo scopo di verificarne la compatibilità con i connotati giuridici ed economici riscontrabili nel territorio comunitario.

La fase in parola si racchiude in un c.d. *endorsement*, cioè in un apposito processo di natura *tecnica e politica*, al quale contribuiscono tre organismi:

- l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), ente composto dagli esponenti delle categorie interessate alla materia dei bilanci, cui pertiene la consulenza tecnica sulle problematiche annesse allo *standard* da accogliere (ad esempio, attestando che il singolo *standard* non contrasti con il principio comunitario della rappresentazione veritiera e corretta);
- l'*Accounting Regulatory Committee* (ARC), formato da incaricati degli Stati membri e preposto ad un giudizio politico circa l'opportunità o meno di uno stabile inserimento dello *standard*;
- lo *Standards Advisory Review Group* (SARG), che conclude il percorso constatando l'obiettività e la neutralità dell'operato dell'EFRAG.

L'intero processo viene ratificato in sede parlamentare e poi sottoposto a pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea²².

Su tale falsariga, dunque, la fase comunitaria di *endorsement* degli IAS/IFRS si è perfezionata con il Reg. (CE) 29 settembre 2003, n. 1725, con il quale si è inteso avallare e percepire il contenuto degli *standards* in vigore.

L'unico ostacolo ha investito i principi contabili dedicati al trattamento degli strumenti finanziari (IAS 32 e IAS 39); per essi, sono state lamentate alcune perplessità applicative, specialmente nella prospettiva dei bilanci bancari, poi aggirate grazie a mirati ritocchi apportati dallo IASB e, pertanto, con una convalida di tenore ridotto rispetto alle versioni originarie (*carve-out*)²³.

Questo significa che finalmente i soggetti obbligati o abilitati alla redazione dei bilanci consolidati e/o di esercizio con i principi IAS/IFRS hanno a propria disposizione un *set* unitario di regole, cui aderire in piena conformità.

I principi contabili sinora approvati dalla Comunità Europea sono elencati nella Tabella 2, con l'indicazione dettagliata dei Regolamenti di omologazione, di sostituzione o modifica e, eventualmente, di soppressione.

²² Per una panoramica sul procedimento di *endorsement* e, in particolare, sul ruolo ricoperto dall'EFRAG, v. ENEVOLDSEN, *European Financial Reporting*.

²³ I principali problemi hanno riguardato un'integrale adesione alla *fair value option* per le attività e passività finanziarie (infatti, l'EFRAG ne ha poi suggerito un utilizzo più ristretto), nonché i riflessi contabili delle c.d. operazioni di copertura, soprattutto dei tassi di interesse e delle *macro hedging* (pure qui l'EFRAG ha ritardato l'omologazione in vista delle modifiche IASB).

Tabella 2 – IAS/IFRS omologati, modificati e sostituiti dai Regolamenti CE

Standard	Titolo	Regolamento di omologazione	Regolamento apportante modifiche, aggiunte o sostituzioni	Regolamento di soppressione o di sostituzione con un nuovo standard o di abrogazione di precedente regolamento
IFRS 1	Prima adozione degli <i>International Financial Reporting Standards</i>	707/04	2086/04 2236/04 2237/04 2238/04 211/05 1751/05 1864/05 1910/05 108/06 69/09 254/09 494/09 495/09 1164/09 550/10 574/10 662/10 1254/12 1255/12 183/2013 301/13 313/13	1126/08
IFRS 2	Pagamenti basati su azioni	211/05	1261/08 495/09 243/10 244/10 1254/12 1255/12 28/15	1126/08
IFRS 3	Aggregazioni aziendali	2236/04	495/09 1254/12 1255/12 1361/14 28/15	1126/08
IFRS 4	Contratti assicurativi	2236/04	108/06 494/09 1165/09 1255/12	1126/08
IFRS 5	Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate	2236/04	1358/07 70/09 494/09 1142/09 243/10 1254/12 1255/12 2343/15	1126/08

segue

IFRS 6	Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie	1910/05	1358/07	1126/08
IFRS 7	Strumenti finanziari: informazioni integrative	108/06	1004/08 53/09 70/09 495/09 824/09 1165/09 574/10 1205/11 1254/12 1255/12 1256/12 2343/15	1126/08
IFRS 8	Settori operativi	1358/07	243/10 632/10 28/15	1126/08
IFRS 9	Strumenti finanziari	–	–	–
IFRS 10	Bilancio consolidato	1254/12	313/13 1174/13	–
IFRS 11	Accordi a controllo congiunto	1254/12	313/13 2173/15	–
IFRS 12	Informativa sulle partecipazioni in altre entità	1254/12	313/13 1174/13	–
IFRS 13	Valutazione del <i>fair value</i>	1255/12	1361/14	–
IAS 1	Presentazione del bilancio	1725/03	2236/04 2238/04 1910/05 108/06 1274/08 53/09 70/09 494/09 243/10 1254/12 1255/12 301/13 2406/15	1126/08
IAS 2	Rimanenze	1725/03	2238/04 1358/07 70/09 1255/12	1126/08
IAS 3	I bilanci consolidati	sostituito da IAS 27-28		
IAS 4	La contabilizzazione degli ammortamenti	sostituito da IAS 16-22-38		
IAS 5	Informazioni da esporre nel bilancio	sostituito da IAS 1		
IAS 6	Trattamento contabile della variazione dei prezzi	sostituito da IAS 15		

segue

IAS 7	Rendiconto finanziario	1725/03	2238/04 1358/07 70/09 494/09 243/10 1254/12	1126/08
IAS 8	Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili <i>poi</i> Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori	1725/03	2238/04 70/09 1255/12	1126/08
IAS 9	Costi di ricerca e sviluppo	sostituito da IAS 38		
IAS 10	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio	1725/03	2236/04 2238/04 70/09 1142/09 1254/12 1255/12	1126/08
IAS 11	Lavori su ordinazione	1725/03	–	1126/08
IAS 12	Imposte sul reddito	1725/03	2086/04 2236/04 2238/04 211/05 495/09 1255/12	1126/08
IAS 13	Presentazione delle attività e delle passività correnti	sostituito da IAS 1		
IAS 14	Informativa di settore	1725/03	2236/04 2238/04 108/06 494/09	1358/07 sostituito da IFRS 8
IAS 15	Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
IAS 16	Immobili, impianti e macchinari	1725/03	2236/04 2238/04 211/05 1910/05 70/09 495/09 1255/12 301/13 28/15 2113/15 2231/15	1126/08
IAS 17	Leasing	1725/03	2236/04 2238/04 108/06 243/10 1255/12	1126/08

segue

IAS 18	Ricavi	1725/03	2086/04 2236/04 69/2009 1254/12 1255/12	1126/08
IAS 19	Benefici per i dipendenti	1725/03	2086/04 2236/04 2238/04 211/05 1910/05 1358/07 70/09 1255/12 29/15 2343/15	1126/08
IAS 20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica	1725/03	2238/04 70/09 1255/12	1126/08
IAS 21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere	1725/03	2238/04 708/06 69/2009 494/09 1254/12 1255/12	1126/08
IAS 22	Aggregazioni di imprese	1725/03	2238/04	2236/04 sostituito con IFRS 3
IAS 23	Oneri finanziari	1725/03	2238/04 1260/08 70/09	1126/08
IAS 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate	1725/03	2238/04 1910/05 632/10 1254/12 28/15	1126/08
IAS 25	Contabilizzazione degli investimenti	sostituito con IAS 39-40		
IAS 26	Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione	1725/03	–	1126/08
IAS 27	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate <i>poi</i> Bilancio consolidato e separato <i>poi</i> Bilancio separato	1725/03	2236/04 2238/04 1358/07 69/09 70/09 494/09 1254/12 1174/13 2441/15	1126/08

segue

IAS 28	Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate <i>poi</i> partecipazioni in società collegate <i>poi</i> partecipazioni in società collegate e <i>joint venture</i>	1725/03	2236/04 2238/04 70/09 494/09 495/09 1254/12 1255/12	1126/08
IAS 29	Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate	1725/03	2238/04 70/09	1126/08
IAS 30	Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari	1725/03	2086/04 2238/04	108/06 sostituito da IFRS 7
IAS 31	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in <i>joint venture</i> <i>poi</i> Partecipazioni in <i>joint venture</i>	1725/03	2236/04 2238/04 70/09 494/09 1255/12	1126/08 1254/12 sostituito da IFRS 11
IAS 32	Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio	2237/04	2086/04 2236/04 2238/04 211/05 1864/05 108/06 53/09 70/09 494/09 495/09 1293/09 1254/12 1255/12 1256/12 301/13	1126/08
IAS 33	Utile per azione	1725/03	2236/04 2238/04 211/05 108/06 494/09 495/09 1254/12 1255/12	1126/08
IAS 34	Bilanci intermedi	1725/03	2236/04 2238/04 70/09 495/09 1255/12 301/13 2343/15	1126/08
IAS 35	Attività destinate a cessare	1725/03	2238/04	2236/04

segue

IAS 36	Riduzione di valore delle attività	1725/03	2086/04 2236/04 2238/04 69/09 70/09 495/09 243/10 1254/12 1255/12 1374/13	1126/08
IAS 37	Accantonamenti, passività e attività potenziali	1725/03	2086/04 2236/04 2238/04 495/09	1126/08
IAS 38	Attività immateriali	1725/03	2236/04 2238/04 211/05 1910/05 495/09 243/10 1254/12 1255/12 28/15 2231/15	1126/08
IAS 39	Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione	2086/04	2236/04 211/05 1751/05 1864/05 1910/05 2106/05 108/06 1004/08 53/09 70/09 494/09 495/09 824/09 839/09 1171/09 243/10 1254/12 1255/12 1375/13	1126/08
IAS 40	Investimenti immobiliari	1725/03	2238/04 2106/05 70/09 1255/12 1361/14	1126/08
IAS 41	Agricoltura	1725/03	2238/04 2106/05 70/09 1255/12 2113/15	1126/08

Oltre a quanto statuito nel testo degli IAS/IFRS, un ruolo complementare e non secondario è assolto dai relativi *documenti interpretativi*.

Anzi, a ben vedere, le medesime norme comunitarie dichiarano di riferirsi ai principi contabili internazionali *latu sensu*, cioè agli IAS, agli IFRS e alle attinenti *interpretations*, comprese le future modifiche.

Fino a poco tempo fa, l'organo designato alla stesura delle interpretazioni era lo *Standing Interpretations Committee* (SIC), oggi sostituito dal già citato *IFRS Interpretations Committee* (IFRIC).

La questione è fondamentalmente legata all'assenza di guide operative ufficiali o, quantomeno, di una *authority* di controllo mondiale, da cui il rischio di più o meno ampie divergenze nella concreta applicazione degli IAS/IFRS.

Ecco che il ricorso a un *documento esplicativo*, opportunamente predisposto (e omologato), può servire alla chiarificazione tecnica di alcuni punti oscuri.

Vi è di più. Le *interpretations* possono abbracciare problematiche contabili non espressamente ricomprese in principi emanati, proponendo delle apposite soluzioni in piena coerenza con i concetti-base inquadrati nel *Framework*.

Ancora, queste talvolta anticipano i vari *standards*, ove non è infrequente che siano poi annesse, in sede di rivisitazione o di nuova emanazione.

Nella Tabella 3 sono indicati i *documenti interpretativi* (oltre ai riferimenti) approvati dalla Comunità Europea, anche con l'analitica evidenziazione dei Regolamenti di sostituzione o modifica e, eventualmente, di soppressione.

Tabella 3 – Interpretazioni SIC/IFRIC omologate, modificate e/o sostituite

Interpretazione (IAS/IFRS e SIC/IFRIC di riferimento)	Titolo	Regolamento di omologazione	Regolamento apportante modifiche, aggiunte o sostituzioni	Regolamento di soppressione o di sostituzione con un nuovo <i>standard</i> o interpretazione o di abrogazione di precedente regolamento
IFRIC 1 (IAS 1-8-16 23-36-37)	Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari	2237/04	–	1126/08
IFRIC 2 (IAS 32-39)	Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili	1073/05	53/09 1255/12 301/13	1126/08
IFRIC 3 (IAS 20-37-38)	Diritti di emissione	ritirato nel giugno 2005		

segue

IFRIC 4 (IAS 8-16-17-38)	Determinare se un accordo contiene un leasing	1910/05	254/09 1255/12	1126/08
IFRIC 5 (IAS 8-27-28 31-37-39; SIC 12)	Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali	1910/05	1254/12	1126/08
IFRIC 6 (IAS 8-37)	Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	108/06	–	1126/08
IFRIC 7 (IAS 12-29)	Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate	708/06	–	1126/08
IFRIC 8 (IAS 8; IFRS 2)	Ambito di applicazione dell'IFRS 2	1329/06	–	1126/08 244/10 (soppresso)
IFRIC 9 (IAS 39; IFRS 1-3)	Rideterminazione del valore dei derivati incorporati	1329/06	495/09 1171/09 243/10 1254/12	1126/08
IFRIC 10 (IAS 34-36-39)	Bilanci intermedi e riduzione di valore	610/07	–	1126/08
IFRIC 11 (IAS 8-32; IFRS 2)	IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del gruppo	611/07	–	1126/08 244/10 (soppresso)
IFRIC 12 (IAS 8-11-16-17- 18-20-23-32-36- 37-38-39 IFRS 1-7 IFRIC 4; SIC 29)	Accordi per servizi in concessione	254/09	–	–
IFRIC 13 (IAS 1-18-37)	Programmi di fidelizzazione della clientela	1262/08	1255/12	–
IFRIC 14 (IAS 1-8- 19-37)	IAS 19 – Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione	1263/08	633/10	–
IFRIC 15 (IAS 1-8-11-18-37 IFRIC 12-13)	Accordi per la costruzione di immobili	636/09	–	–

segue

IFRIC 16 (IAS 8-21-39)	Copertura di un investimento netto in una gestione estera	460/09	243/10 1254/12	–
IFRIC 17 (IAS 1-10-27 IFRS 3-5-7)	Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide	1142/09	1255/12	–
IFRIC 18 (IAS 8-16-18-20 IFRS 1 IFRIC 12)	Cessioni di attività da parte della clientela	1164/09	–	–
IFRIC 19 (IAS 1-8-32-39 IFRS 2-3)	Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale	662/10	1255/12	–
IFRIC 20 (IAS 1-2-16-38)	Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto	1255/12	–	–
IFRIC 21 (IAS 37)	Tributi	634/14	–	–
SIC 1 (IAS 2)	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
SIC 2 (IAS 23)	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Capitalizzazione di oneri finanziari	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
SIC 3 (IAS 28)	Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
SIC 4 (IAS 23)	Classificazione degli strumenti finanziari – Opzioni di liquidazione da parte dell'emittente	Il <i>due process</i> è stato interrotto in seguito all'emanazione dello IAS 39		
SIC 5 (IAS 32)	Classificazione degli strumenti finanziari – Disposizioni su estinzioni eventuali	sostituito con lo IAS 32		
SIC 6 (Framework)	Costi per la modifica del software esistente	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
SIC 7 (IAS 21)	Introduzione dell'euro	1725/03	2238/04 494/09	1126/08
SIC 8 (IAS 1)	Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale	1725/03	–	707/04 sostituito da IFRS 1
SIC 9 (IAS 22)	Aggregazioni di imprese – Classificazione come acquisizione o unione di imprese	1725/03	254/09	2236/04 sostituito da IFRS 3
SIC 10 (IAS 20)	Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative	1725/03	–	1126/08

segue

SIC 11 (IAS 21)	Valute estere – Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
SIC 12 (IAS 8-19 27-32; IFRS 2)	Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)	1725/03	2238/04 1751/05	1126/08 1254/12 sostituito da IFRS 10
SIC 13 (IAS 31)	Entità a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo	1725/03	2238/04	1126/08 1254/12 sostituito da IFRS 11
SIC 14 (IAS 16)	Immobili, impianti e macchinari – Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
SIC 15 (IAS 17)	Leasing operativo – Incentivi	1725/03	–	1126/08
SIC 16 (IAS 32)	Capitale sociale – Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di patrimonio netto (azioni proprie)	sostituito con lo IAS 32		
SIC 17 (IAS 32)	Patrimonio netto – Costi di un'operazione di patrimonio netto	sostituito con lo IAS 32		
SIC 18 (IAS 1)	Coerenza nell'applicazione dei principi contabili – Metodi alternativi	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
SIC 19 (IAS 21-29)	Moneta di conto – Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
SIC 20 (IAS 28)	Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – Rilevazione di perdite	1725/03	–	2238/04 (soppresso)
SIC 21 (IAS 12)	Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili	1725/03	2238/04	1126/08 1255/12 (annullato conformemente modifiche IAS 21)
SIC 22 (IAS 22)	Aggregazioni di imprese – Rettifiche successive apportate ai <i>fair value</i> (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti	1725/03	2238/04	2236/04 sostituito da IFRS 3

Una puntualizzazione finale si può accludere al discorso, non senza aver ribadito come l'armonizzazione contabile dovrebbe essere accompagnata da una sufficiente corrispondenza con quanto statuito dagli ordinamenti nazionali.

In una simile direzione, resta ragguardevole l'incidenza strumentale delle *direttive comunitarie*, per un adeguamento del diritto locale e ad ausilio basilare delle *società escluse* dai regolamenti, ossia non toccate dalle regole IASB.

A tal riguardo, vanno dapprima menzionati un paio di provvedimenti votati all'aggiornamento delle *precedenti direttive* sui bilanci di esercizio e consolidati delle *società ordinarie*, sui bilanci delle *banche* e, di solito, anche delle *imprese di assicurazione*.

- La *direttiva CE 27 settembre 2001, n. 65*, antecedente all'emanazione del Reg. n. 1606/2002 e introduttiva di importanti novità, fra cui il riconoscimento del *fair value* fra i criteri consentiti per gli strumenti finanziari.

Il recepimento italiano, tuttavia, ha tardato notevolmente e si è risolto in una timida e ambigua risoluzione, ossia con l'accoglimento parziale del *fair value* nell'area descrittiva del bilancio – nota integrativa e relazione sulla gestione – mantenendo, *prima facie*, i criteri di tipo storico per le valutazioni nei prospetti del reddito e del capitale²⁴.

- La *direttiva CE 18 giugno 2003, n. 51*, dal contenuto molto ampio e a carattere generale (perorando una chiara adesione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la revisione degli schemi di bilancio, l'inclusione del rendiconto finanziario, ecc.).

Anche in merito a tale fonte comunitaria l'accoglimento nel diritto italiano è stato tentennante, esordendo con poche risposte in tono minore (ad esempio, in materia di rischi e incertezze da esporre nella relazione della gestione)²⁵.

- La *direttiva CE 18 giugno 2013, n. 34*, che esaurisce gli effetti delle direttive precedenti e cui il legislatore nazionale ha dato recentemente riscontro a mezzo di una riforma più estesa e organica, per quanto senz'altro *in fieri*²⁶.

Le modifiche apportate sono numerose e toccano l'architettura del bilancio (documenti, postulati e principi), insieme a profili di rappresentazione (schemi) e di valutazione (criteri).

²⁴ Il d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 ha inteso relegare l'informazione sul *fair value* per gli strumenti finanziari all'interno della *nota integrativa* (art. 2427-bis c.c.), con precisazioni su obiettivi/politiche di gestione del rischio nella *relazione sulla gestione* (art. 2428 c.c., punto 6-bis).

Si noti che la direttiva n. 65/2001 non ha implicato i bilanci delle imprese di assicurazione (rinviando a successive proposte per una modifica della corrispondente direttiva).

²⁵ Il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha arricchito il contenuto della *relazione sulla gestione*, (comma 1 dell'art. 2428 c.c.).

²⁶ Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha incisivamente mutato più articoli del bilancio civilistico.

In rapida sequenza, bisogna rimarcare l'ingresso del rendiconto finanziario, la cancellazione dell'area straordinaria del conto economico, l'introduzione dei principi della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma (da testare), l'eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, la discrezionalità nella ripartizione dell'avviamento sulla scorta della vita utile, l'accoglimento del *fair value* nella valutazione degli strumenti finanziari derivati, l'applicazione del costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti, unitamente ad una serie di specificazioni descrittive riunite in nota integrativa (ad esempio, per gli eventi una volta rilevati tramite i soppressi conti d'ordine, per le remunerazioni riconosciute agli organi amministrativi e di controllo, o, ancora, per eventuali *warrants* e opzioni emesse dalla società).

Inutile dire che queste e altre disposizioni (a partire dall'esercizio 2016) nascono col comune denominatore di un'ideale convergenza al modello IASB, chiaramente per le aziende non sottoposte, per legge, alle relative regole²⁷.

4. Il modello di bilancio IASB: prime riflessioni e rinvio

La decisa accettazione degli IAS/IFRS in ambito comunitario richiede qualche riflessione sul sottostante modello di bilancio e, ancor prima, sulle modalità con le quali si sono affermati gli *standards* internazionali.

Malgrado l'ambizione di un'uniformità contabile sovranazionale, si è detto come il contesto ove essi hanno trovato cittadinanza riporti ai sistemi anglosassoni, imperniati su un ordinamento giuridico snello ed essenziale, con pochi capisaldi normativi di valenza generale e, comunque, avulsi da ogni rigido dominio sull'informazione economico-finanziaria d'impresa.

La *prassi professionale* ha fisiologicamente assunto un ruolo centrale nella formazione dei *financial statements*; ciò mentre gli studiosi di *accounting theory* si interrogavano sull'orientamento da privilegiare, convergendo molto presto

²⁷ Le difficoltà di assorbimento di certe innovazioni è stato adombrato nelle pagine pregresse, non dimenticando l'auspicio di un'attiva azione di raccordo degli organismi professionali, oggi esplicitamente rimessa all'OIC, proprio dal d.lgs. n. 139/2015 (art. 12, comma 3).

In proposito, si ricordi l'*esclusione* dagli IAS/IFRS per le *aziende* che hanno la facoltà di redigere il *bilancio in forma abbreviata*; ciò sposta l'attenzione sull'impatto di altre direttive, tese ad innalzare i parametri presuntivi delle c.d. *società minori*, così interferendo in via indiretta sul campo di applicazione dei principi contabili internazionali (*direttiva n. 38/2003*, recepita dal d.lgs. 27 novembre 2006, n. 285; *direttiva n. 46/2006*, recepita dal d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173).

Risalendo di nuovo alla *direttiva n. 34/2013*, va anche segnalato che è stata in parte modificata la struttura del bilancio in forma abbreviata e, inoltre, che è stato introdotto un singolo articolo per le c.d. micro-imprese (art. 2435-ter c.c.).

sulla c.d. *Decision-usefulness Theoretical Approach* e sulla preminenza di un bilancio atto a supportare in maniera adeguata le decisioni dei suoi destinatari, con il ricorso a regole precise, condivise e tecnicamente idonee alla massima compressione dei divari informativi fra *management* e *outside users*²⁸.

Sulla scorta dell'*esperienza nord-americana* – le cui sollecitazioni hanno influito (e influiscono) profondamente sulle scelte intraprese dallo IASB²⁹ – è da ripetere che i principi contabili si sono affacciati, in passato, grazie a iniziative frammentarie di carattere *pragmatico*, prive di coordinate teoriche e spinte dalla mera volontà di accreditare soluzioni invalse nella pratica corrente.

Il consolidamento di tale traccia procedurale ha comportato, per derivazione, l'emersione di un approccio di tipo *induttivo*, fondato sull'osservazione dei più consueti comportamenti assunti dagli operatori economici. L'indagine partiva dagli atteggiamenti di diffusa accoglienza e, una volta percepite le uniformità, lo *standard* ne addiveniva a sufficiente sistemazione.

Le vicende successive hanno denunciato le carenze di una simile metodologia, sprovvista di un unitario filo conduttore e, perciò, foriera di precetti singolari e non sempre neutrali, nonché suscettibili di più alternative parimenti valide (con ricadute negative sulla confrontabilità dei dati).

Di fronte all'affiorare di tante carenze, la selezione di un *approccio deduttivo* è apparsa, quindi, la strada più efficace, alla ricerca di un fondamento teorico, di un substrato coeso di regole convenzionali – per l'appunto, di un modello – da cui far concettualmente discendere i profili particolari dei vari *standards*.

Molti sforzi sono stati compiuti per l'allestimento di un *corpus* di proposizioni cardinali, fra loro sistemicamente riunite e ben fondate su metodi razionali, senza nel contempo rigettare l'utilità di verifiche *a posteriori* di tipo induttivo³⁰.

Di sicuro, su questa falsariga si è mosso lo IASB ricorrendo al *Framework*.

È bene precisare che il «quadro sistematico» non è un principio contabile e che non sempre gli *standards* sembrano fedelmente collegati a quella struttura.

Ma è lì che sono riposti i punti nodali del prescelto modello IASB, previa

²⁸ Sull'argomento sono sempre d'attualità le tesi di CHAMBERS, *Blueprint* e poi *Accounting*.

²⁹ Negli Stati Uniti, il contributo tecnico del *Financial Accounting Standards Board* (FASB) si è affiancato a quello dello IASB e, per l'autorevolezza delle proprie asserzioni, ha spesso condizionato la stessa emanazione dei principi contabili internazionali: ciò fino a sollecitare un *processo di convergenza IASB-FASB*, poi confluito nell'attuale *Conceptual Framework* (2010).

È da notare che l'*exposure draft* del *Conceptual Framework*, emanato nel 2015 (ED 2015), è stato redatto esclusivamente dallo IASB.

Per una più estesa trattazione della tematica, si rinvia al capitolo secondo.

³⁰ Per un ritratto sull'evoluzione storica dei principi contabili nord-americani, si rinvia a BELKAOUI, *Accounting Theory*, pp. 6-11; WOLK-DODD-TEARNEY, *Accounting Theory*, pp. 56-86. Un'analisi rapportata agli studi italiani di economia aziendale è in ONIDA, *Sviluppi*.

definizione della *finalità* (obiettivo conoscitivo) e delle caratteristiche qualitative (distribuite tra i livelli *fundamental* e *enhancing*) dell'informazione di bilancio, poi seguita da indicazioni sulle poste (*elements*) che vi trovano rappresentazione, viepiù circa i criteri da osservare per la loro *recognition* e *measurement*³¹.

Naturalmente, non si vogliono assorbire delle tematiche che saranno trattate nei capitoli di loro pertinenza. Si ritiene, altresì, di non dover neanche ripassare – a meno di mirati e circoscritti richiami – sul modello italiano e sulle scelte che risalgono agli studi di Economia Aziendale, per certi aspetti alquanto estranei alle condizioni che hanno ispirato le soluzioni internazionali.

Può essere proficuo, piuttosto, chiudere queste pagine preliminari con un primo *excursus* di *argomenti-chiave*, raggruppando dei passaggi salienti in vista degli approfondimenti successivi.

- I principi IAS/IFRS sono stati influenzati da contesti economici costituiti in prevalenza da *public company*, ovvero imprese di *dimensioni medio-grandi*, spesso ad *azionariato diffuso* e con spiccata separazione fra proprietà e controllo, dove il frazionamento e la mobilità del capitale di rischio si ripercuotono sull'efficienza dei *mercati finanziari* e reclamano, pertanto, un'informazione eretta su specifici requisiti qualitativi.

Le caratteristiche di complessità degli *attori* da cui promana il bilancio IASB raggiungono un novero dei destinatari vasto e composito.

In un siffatto presupposto – e nell'impossibilità di esaudire ogni bisogno conoscitivo – lo stesso IASB intende prediligere l'ottica dei *capital providers* o, meglio, nella più ampia coniugazione poi avanzata, dei *resource providers* (*existing and potential investors, lenders and other creditors*) – con l'idea che dalla loro prospettiva si possano poi soddisfare anche le richieste di buona parte

³¹ Preme avvertire che la versione originaria (1989) del *Framework* dedicava un apposito spazio alle *underlying assumptions*, ossia alla *continuità aziendale* e alla *competenza economica*, che trattava subito dopo la *finalità* dell'informazione di bilancio.

Nella versione del 2010, tale qualifica è stata mantenuta soltanto per la *continuità aziendale*, di cui tra l'altro, si parla in un capitolo, il n. 4, poco congeniale alla natura di «*assunto di base*»; un richiamo alla *competenza economica* è tuttavia immesso nel par. OB17 del capitolo 1.

Si ricordi, infine, che il capitolo 4 del *Framework* 2010 riprende i contenuti originari di alcune parti del vecchio quadro concettuale, ferme restando le prospettive che si vanno profilando, in ultimo, con la circolazione dell'*exposure draft* 2015.

In proposito, rinviando per approfondimenti ai due paragrafi finali del capitolo 2, si anticipa che, sulle *finalità* e caratteristiche qualitative del bilancio, il documento provvisorio (ED 2015) prospetta talune modifiche, tra le quali si annoverano la reintroduzione di riferimenti alla *stewardship* e alla nozione di *prudence*, quest'ultima comunque intesa nell'accezione prediletta dallo IASB (*infra*, nota 37); tali cambiamenti sono stati fortemente richiesti in ambito europeo (*in primis*, dall'EFRAG), per far sì che il modello IAS/IFRS presentasse maggior coerenza rispetto alle specificità del sistema economico e sociale dell'Europa continentale.